

## **CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno del Palazzetto dello Sport di Cervia, sito in Via Pinarella n. 66 (Planimetria – allegato “A”).

La suindicata attività di somministrazione dev'essere svolta esclusivamente durante l'orario di apertura del Palazzetto dello Sport in occasione di manifestazioni pubbliche o di allenamenti.

Il Concessionario è tenuto a svolgere l'attività secondo quanto previsto nel presente capitolato e secondo le eventuali disposizioni che verranno impartite dal Dirigente competente in accordo con le varie realtà sportive e d'impresa presenti a vario titolo all'interno del palazzetto dello Sport di Cervia e coinvolte nella programmazione sportiva che in esso si svolge.

### **ART. 2 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della Legge Regionale del 26 luglio 2003, n. 14 e ss.mm. per l'esercizio dell'attività in oggetto.

### **ART. 3 - CONDIZIONI DELL'APPALTO**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del gestore, nello stato in cui si trova, sprovvisto di arredi e attrezzature, il locale individuato nella planimetria allegata (Allegato 1).

Il suddetto locale viene consegnato completo di servizi di acqua, di energia elettrica, di scarico, delle opere di finitura comprensive di pavimenti, intonaco, tinte e infissi.

Il concessionario assume l'obbligo di custodire e conservare l'immobile nel medesimo stato in cui lo stesso viene consegnato, salvo il deterioramento risultante dall'uso del locale in conformità al contratto e da vetustà, servendosi esclusivamente per l'uso convenuto nel contratto di concessione.

Il concessionario risponderà nei confronti dell'Amministrazione Comunale della perdita e del deterioramento dei locali avvenuti in pendenza del contratto di concessione, anche se derivanti da incendio, qualora egli non fornisca la prova che siano avvenuti per causa a lui non imputabile. Il concessionario risponderà altresì della perdita e del deterioramento causati da propri collaboratori, dipendenti, soci e/o da chiunque egli abbia ammesso, anche temporaneamente, all'uso o al godimento dei locali.

Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al completamento dei locali installando tutte le attrezzature e gli arredi mancanti ma necessari per il funzionamento del servizio, fornendo l'elenco e la descrizione tecnica.

Sarà tenuto inoltre a segnalare tempestivamente la sostituzione o il reintegro di detti mobili ed attrezzature al fine di ottenere apposita autorizzazione scritta alla sostituzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza del contratto, anche anticipata ai sensi dell'art. 7, il concessionario dovrà asportare dai locali l'arredamento e le attrezzature di sua proprietà. Egli avrà l'obbligo di ripristinare gli intonaci ed i rivestimenti deteriorati.

Dovranno invece essere lasciati in opera, senza diritto a risarcimento, le eventuali modifiche della struttura apportate dal gestore, qualora non fossero asportabili e ripristinabili senza danni per l'edificio, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario non potrà in alcun modo variare la consistenza dei locali, degli arredi e delle attrezzature, salvo gli interventi di manutenzione ordinaria. In particolare non potrà apportare innovazioni o migliorie ai locali senza il consenso scritto del Comune; eventuali migliorie autorizzate ed eseguite sotto il controllo dell'Amministrazione comunale verranno acquisite dalla stessa senza diritto per il concessionario a qualsiasi indennità ma il loro valore, quantificato a cura del Personale Comunale, potrà compensare eventuali deterioramenti verificatisi senza colpa grave del concessionario.

Dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'amministrazione comunale anche per ogni variazione da apportare agli arredi ed alle attrezzature.

Alla scadenza del contratto di concessione, i locali, come risultano dal verbale da redigersi alla consegna degli stessi, dovranno essere restituiti al Comune in perfetto stato di conservazione, salvo il naturale deterioramento per l'uso e vetustà.

Saranno a carico del concessionario tutte le spese necessarie per dotare i locali di ogni attrezzatura eventualmente prescritta dall'AUSL territorialmente competente in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività in oggetto dovrà essere svolta con un numero di personale sufficiente a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nell'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie.

La gestione del servizio in oggetto dovrà essere effettuata nell'osservanza di tutte le regole che tale attività comporta con l'impegno ad esporre il listino-prezzi.

I ricavi della vendita delle bevande e degli alimenti all'interno del Palazzetto dello Sport, oggetto del servizio di cui trattasi, sono di esclusiva pertinenza del concessionario.

Il concessionario non può richiedere all'Amministrazione o vantare nei confronti della stessa indennizzi o rimborsi spese per risarcimento danni in conseguenza di ammanchi merci, di sottrazione o deperimento degli impianti ed attrezzature in genere e per mancati guadagni.

#### **ART. 4 - SPESE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.**

Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario:

- a) le spese inerenti l'affidamento della concessione e consequenziali; compresi bolli, registrazione ed eventuali altre imposte o tasse di qualsiasi genere;
- b) tutti gli atti, oneri e responsabilità relativi alle autorizzazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività;
- c) tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal concessionario
- d) ogni tassa ed imposta, compreso quanto dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale;
- e) le spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli arredi;
- f) le spese per la pulizia dei locali;
- g) ogni responsabilità conseguente ad omissioni e/o violazioni delle norme sanitarie e commerciali vigenti;
- h) ogni responsabilità per danni a chiunque e da chiunque provocati in relazione all'attività svolta dallo stesso nei locali concessi nonché all'utilizzo ed all'esercizio di impianti, attrezzature e quant'altro posizionato nei predetti locali

A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per danni procurati all'Amministrazione Comunale o a terzi, con un massimale di €uro 1.500.000,00 per ogni sinistro.

#### **ART. 5 - PRODOTTI SOMMINISTRATI E PREZZI.**

Tutti i prodotti somministrati dovranno essere conformi alle leggi vigenti.

I prezzi non potranno subire variazioni in aumento che non siano autorizzate dall'Amministrazione. Il listino prezzi deve essere esposto.

#### **ART. 6 - DURATA E CANONE.**

La concessione ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del verbale di consegna del locale e potrà essere rinnovata, per volontà espressa dalle parti, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici.

Il concessionario dovrà versare al Comune un canone annuo pari all'importo risultante dall'aggiudicazione, a cui andrà aggiunta l'I.V.A. prevista per legge.

L'importo a base d'asta è fissato in € 4500,00 (+IVA) con offerte in rialzo.

Per gli anni successivi al primo, il contratto è soggetto a revisione annuale del prezzo, assumendo quale elemento di riferimento le variazioni annue rilevate e pubblicate dall'ISTAT all'indice dei

prezzi al consumo, con riferimento al mese di giugno. Non sono ammesse altre cause di revisione dei prezzi. Le imprese concorrenti, in sede di partecipazione alla gara dovranno, a tal fine, dichiarare di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito.

Il pagamento dovrà essere effettuato in due rate posticipate di pari importo, entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ogni anno.

In caso di ritardo nel versamento delle somme dovute, il Comune, previa formale contestazione dell'addebito, applicherà una penale, ragguagliata ai giorni di ritardo, di € 50,00 per ogni giorno naturale di ritardo.

#### **ART. 7 - PENALI**

Per ogni inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione e/o inosservanza delle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione Comunale, previa contestazione e con provvedimento del Dirigente competente, potrà essere comminata a carico del concessionario una penale pecuniaria da € 50,00 ad € 200,00 e, in caso di reattiva, potrà essere dichiarata, ad insindacabile giudizio del Comune, la risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 8, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del danno.

In caso di risoluzione del contratto, il concessionario dovrà riconsegnare al Comune i locali entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione. Qualora i locali non siano riconsegnati entro il termine sopra indicato il concessionario dovrà corrispondere al Comune, oltre al canone maturato fino alla data di effettiva restituzione, una somma di € 500,00 per ogni giorno naturale di ritardo, fatti salvi eventuali danni.

Tale somma per ogni giorno di ritardo dovrà essere corrisposta dal concessionario unitamente al canone e fatti salvi eventuali danni, anche nel caso di mancata restituzione dei locali entro il giorno di cessazione della concessione per scadenza del termine di durata.

Il servizio in oggetto non potrà essere sospeso per nessun motivo. In caso di sospensione del servizio per causa imputabile al concessionario, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare una penale da € 50,00 ad € 200,00 per ogni giorno naturale di ritardo, nonché di risolvere il contratto in caso di sospensione del servizio per un periodo pari ad almeno 30 giorni.

#### **ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di concessione, dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dal mancato o irregolare adempimento, il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo risultante dall'aggiudicazione calcolato in relazione all'intero triennio di affidamento.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme versate a tale titolo.

Detta cauzione potrà essere presentata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

La cauzione dovrà contenere lo specifico impegno del fideiussore a versare la somma garantita a semplice richiesta dell'Amministrazione, nonché l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto.

In caso d'inadempimento o di grave negligenza del concessionario nella gestione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva da questi versata, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento danni.

#### **ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE O DI SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto, sotto qualsiasi forma, a pena di nullità.

E' fatto divieto al concessionario di affidare, anche in parte, a terzi la gestione del servizio.

#### **ART. 8 - REVOCA E RISOLUZIONE**

La concessione è sempre revocabile da parte del Comune per i motivi previsti all'art. 21 quinquies della L. 241/1990 con preavviso non inferiore a sei mesi.

In caso di mancata apertura del servizio di somministrazione alimenti e bevande entro il 31/07/2013, salva la possibilità di deroga su richiesta motivata, il comune si riserva la facoltà di disporre, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto, fatti salvi i diritti di rivalsa.

La concessione inoltre si risolve di diritto, in qualsiasi momento, qualora si verificano gravi violazioni delle clausole della presente concessione.  
Non verrà riconosciuto alcunché dal Comune al Concessionario, per nessuna ragione e ad alcun titolo, in caso di risoluzione della concessione.

#### **ART. 9 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento ed in particolare alle norme del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Cervia.

#### **ART. 10 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente il foro di Ravenna.

#### **ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il concessionario s'impegna ad individuare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali, in conformità al D. Lgs. 196/03, e a comunicarne i nominativi all'Amministrazione.  
I dati personali degli offerenti saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, per le finalità connesse alla presente procedura e per la stipulazione del relativo contratto. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.